

Allegato "B" al disciplinare di gara

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE 60121 ANCONA – P.zza Roma 22

Capitolato di Polizza di Assicurazione Incendio



INDICE **DEFINIZIONI** pagina NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE pagina 6 NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO 11 pagina NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO 15 pagina **GARANZIE ACCESSORIE** pagina 18 **ALLEGATO** 23 pagina **DICHIARAZIONE** 24 pagina

Definizioni

Assicurato

Definizione con la quale convenzionalmente la polizza intende il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Definizione con la quale convenzionalmente si intende il contratto di assicurazione.

Contenuto

Qualunque bene mobile (compreso ogni genere di attrezzatura od impianto) sia all'aperto nelle aree di pertinenza che contenuto nei fabbricati in uso per l'attività del Contraente, esclusi i veicoli in genere e le apparecchiature elettroniche se assicurate con apposita polizza; sono inclusi anche gli oggetti personali dei dipendenti esclusi gioielli e valori in genere..

Contraente

Il soggetto giuridico che stipula il contratto di assicurazione.

Contratto di Assicurazione

E' il contratto con il quale la Società verso il pagamento di un premio, si obbliga a rilevare l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882 del Codice Civile).

Danni consequenziali

Sono danni non direttamente provocati dall'evento (ad esempio: incendio, fulmine) ma imputabili a cause diverse, tutte però conseguenti all'evento stesso.

Danni diretti



Sono i danni materiali subiti dalla cosa assicurata a prescindere da tutte le conseguenze e dal pregiudizio d'altra natura che può venire all'Assicurato o a chi spetta.

Danno

Consiste nella differenza fra il valore che aveva la cosa perita o danneggiata al tempo del sinistro ed il valore rimasto a sinistro avvenuto (da determinarsi a seconda delle norme per la gestione sinistri).

Enti all'aperto

Patrimonio mobiliare che non si trova sottotetto di fabbricati. Si considerano come facenti parte degli enti all'aperto anche tettoie e pensiline che sono parte integrante dell'impianto.

Esplodenti

Sostanze e prodotti che, in piccole quantità:

- a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A).

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricato

Per fabbricato si intende l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette, affreschi, mosaici, statue.

Fenomeno elettrico

Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento) negli impianti, macchinari, apparecchiatura, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento ed illuminazione.

Franchigia

E' la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dall'indennizzo. Nel caso di franchigia assoluta i danni di importo totale inferiori a tale somma non sono rimborsabili; quelli superiori sono ridotti dell'importo della franchigia.

Fulmine

Scarica elettrica molto intensa fra due nubi e fra una nube e la terra, accompagnata da emissione di intense radiazioni elettro-magnetiche la cui parte visibile rappresenta il lampo di onde sonore (tuono).

Fumo



Prodotto della combustione, costituito da una sospensione gassosa di particelle solide (aerosol) e liquide (vapori condensati o nebbie). Le particelle solide (costituite da catrami, carbonio ed altre sostanze incombuste) sono presenti in quantità tanto maggiori quanto più la combustione avviene in carenza di ossigeno. Le particelle liquide sono costituite in massima parte da vapore d'acqua condensato. La presenza del vapore nei fumi è dovuta sia all'umidità intrinseca dei combustibili che alla combustione dell'idrogeno presente in questi ultimi.

Implosione

A rigore si tratta di una reazione chimica, con caratteristiche analoghe all'esplosione, la reazione del quale però si propaga nella massa dall'esterno verso l'interno. In campo assicurativo per implosione solitamente si intende il repentino dirompersi o cedimento di contenitori per eccesso di pressione esterna e/o carenze di pressione interna di fluidi.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può estendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

Infiammabili

Sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35' centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- ➤ liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- > sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili;
- > sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977 - Allegato V.

Merci

Merci, materiale in genere per usi di laboratorio, scientifici, tecnologici e di ricerca, residui di sperimentazione e/o lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, sostanze chimiche e medicinali, prodotti farmaceutici e similari, plasma sanguigno, tessuti, liquidi organici e ogni altro similare prodotto (anche su mezzi mobili). Alimenti, derrate, scorte alimentari in genere, animali e mangimi.

Il tutto anche se all'aperto durante le operazioni di carico e scarico, oppure caricato su automezzi stazionanti entro l'ubicazione assicurata o nelle sue immediate vicinanze, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.

Patrimonio Mobiliare

Contenuto in genere comprese le merci con la sola esclusione :

- > di quanto definito alla voce fabbricati;
- dei veicoli iscritti al PRA.

Polizza



Documento che identifica il contratto di assicurazione.

Premio

E' la prestazione a carico dell'Assicurato quale corrispettivo in denaro della prestazione della Società.

Società/Impresa

L'Impresa assicuratrice.

Scoperto

Consiste nel trasferire all'Assicurato una percentuale del sinistro indennizzabile a termini di polizza e può essere riferito all'intera polizza oppure ad una o più partite di polizza.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

Sinistro

L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Valori

La valuta a corso legale (escluse le monete da collezione), nazionale ed estera (controvalore in euro), titoli di credito in genere, valori bollati, biglietti e tessere per mezzi pubblici e buoni benzina, tessere telefoniche e autostradali a consumo.



1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale

1.1 – Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazione inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; la garanzia si interrompe alle ore 24.00 del noventesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 90° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24,00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

1.4 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o posta elettronica indirizzati alla Società o all'Agenzia a cui è assegnata la polizza.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

1.5 – Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società è inoltre tenuta alla restituzione del rateo di premio pagato e non goduto dal Contraente, al netto delle imposte governative.

1.7 - Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa



grave), fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

1.8 – Recesso in caso di sinistro

Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Nel caso di recesso da parte della Società, la stessa dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

Al fine di conteggiare nella giusta misura le tasse dovute dal Contraente per il residuo periodo di copertura, nel caso in cui la facoltà di recesso sia attivata dalla Società e all'interno del periodo di 120 giorni previsto per l'efficacia del recesso ricada la scadenza di una rata della polizza, la stessa Società si impegna, ferma la validità del recesso, ad emettere una appendice di proroga del contratto per un tempo uguale alla differenza tra il periodo di preavviso di recesso di 120 giorni ed il periodo intercorrente tra l'avviso di recesso e la scadenza della rata.

1.9 – Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'allegato e avrà termine alla scadenza senza bisogno di disdetta. Il contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo sino ad un massimo di un anno previa adozione di formale e motivato atto amministrativo dell'Ente.

La Società si impegna, su espressa volontà della parte Contraente, a prorogare sino al massimo di un anno la presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, a fronte del pagamento del relativo premio; tale premio dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Nell'ipotesi di una proroga inferiore all'anno, il premio relativo verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

1.10 – Accettazione caratteristiche del rischio

La società dichiara di aver preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio, come risulta specificato dalla descrizione della presente polizza, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta.

Resta però l'obbligo dell'Assicurato di comunicare alla Società ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio, fermo quant'altro disposto.

1.11 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

1.12 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.



1.13 – Modifica agli enti assicurati

Nell'ambito dei fabbricati in cui si esercita l'attività assicurata possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, semprechè tali modifiche non comportino aggravamento di rischio.

1.14 – Altri enti non diversamente indicati

Viene stabilito che, in caso di sinistro, tutto quanto contenuto entro l'area recintata (sia sottotetto che all'aperto) del complesso, deve intendersi assicurato, con esclusione degli autoveicoli in genere. Viene convenuto che, qualora in caso di sinistro, una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita contenuto.

1.15 – Compensazione tra partite

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'Art. 1907 Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no da sinistro;
- 2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
- 3) la compensazione può aver luogo solo tra partite riguardanti lo stesso complesso.

1.16 – Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del contraente sarà applicato tutto quanto previsto dalle Condizioni Generali di polizza (pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

1.17 – Vicinanze pericolose

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

1.18 – Aumenti di somma assicurata

Sugli aumenti di valori dovuti a nuove inclusioni o ad elevazione delle somme assicurate, segnalati alla Società assicuratrice in corso di contratto, verranno applicati i medesimi tassi di premio



specificatamente indicati in polizza, a pro-rata giornaliero, dal giorno di effetto dell'aumento alla scadenza annuale successiva.

1.19 – Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi.

1.20 – Enti in leasing

Se non diversamente convenuto, dall'assicurazione sono esclusi macchinario, attrezzatura e arredamento in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione.

1.21 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile, salvo che il sinistro sia conseguente a fatto doloso.

1.22 – Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca le cose assicurate, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, lo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

1.23 - Coassicurazione e Delega

A deroga dell'art.1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

1.24 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

1.25 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

1.26 - Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Ancona.

1.27 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

1.28 – Rescindibilità annuale



A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1.9, sebbene il presente contratto sia stipulato per una durata pluriennale è in facoltà delle Parti di rescinderlo al termine di ogni anno, con preavviso di sessanta giorni da inviarsi con lettera raccomandata.

1.29 – Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (clausola risolutiva espressa)

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 n. 217.

In particolare, a mente dell'art.3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni, in contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.



2 - Norme che regolano il sinistro

Art. 2.1 – Denuncia del sinistro – Obblighi relativi

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- b) entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto, il più possibile circostanziato indicando approssimativamente l'ammontare del danno, alla Società, nonché all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso; in caso di sinistro di notevole gravità la notifica di cui sopra deve essere preceduta da un telegramma.
- c) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile.
- d) conservare fino all'accertamento e alla quantificazione del danno da parte della Società e comunque non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della medesima della denuncia del sinistro le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) dare la dimostrazione della effettiva consistenza del danno tenendo a disposizione della Società ogni elemento di prova.

La riparazione del danno può essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto a), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica e meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 2.2 – Procedura per la valutazione del danno – nomina ed onorari dei periti

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

La Società rimborserà gli onorari di competenza del Perito che il Contraente o l'Assicurato avrà nominato nonché l'eventuale quota parte, pari al 50%, di spesa e onorari in seguito di nomina del terzo Perito.

Le predette spese, nell'ambito dei capitali assicurati, sono rimborsate fino alla concorrenza di un importo pari a Euro 30.000,00.

Art. 2.3 – Mandato dei periti



I periti devono:

- a) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2.1;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito dal successivo art. 2.4;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le eventuali spese di salvataggio di demolizione e di sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 2.4 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno e l'attribuzione delle cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o sottratte - viene eseguita separatamente partita per partita e secondo i seguenti criteri:

A) - VALORE A NUOVO

Il fabbricato ed il contenuto devono essere assicurati per il loro valore a nuovo; l'ammontare del danno si determina:

- per il fabbricato in base alle spese occorrenti per la costruzione a nuovo delle parti distrutte o per il ripristino di quelle danneggiate (escluso soltanto il valore dell'area), detraendo il valore degli eventuali residui, senza tenere conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante;
- per il contenuto in base al costo per riportare le cose danneggiate, allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro o per sostituire le cose danneggiate con altre nuove, uguali od equivalenti per uso, qualità caratteristiche, prestazioni e rendimento; detraendo il valore degli eventuali residui nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione: la cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando le spese da sostenere per tale scopo eguagliano o superano il costo per sostituire le cose danneggiate con altre nuove al momento del sinistro.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, modifiche o miglioramenti;

In ogni caso non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o da altri eventuali pregiudizi e comunque la Società non rimborserà una somma superiore al triplo del valore commerciale del suo contenuto al momento del sinistro.

Art. 2.5 – Titoli di credito



Per i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze se previste;
- b) l'Assicurato o il Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano diventati inefficaci:
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 2.6 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 2.7 – Regola proporzionale

Se dalle stime fatte a norma dell'Art. 2.4 risulta che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate con una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedeva di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno entro il limite delle somme assicurate in proporzione del rapporto tra le somme assicurate maggiorate del 20% e il valore anzidetto calcolato al momento del sinistro.

Art. 2.8 – Pagamento dell'indennità

Entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia la Società paga l'indennizzo dovuto, salvo che:

- a) il Contraente non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società del pagamento;
- b) alla società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione;
- c) a carico dell'Assicurato o del Contraente (e/o i suoi familiari e/o se trattasi di Società dei soci a responsabilità illimitata o degli amministratori) sia stato aperto un procedimento penale relativo al sinistro oppure, per questo, ad essi siano stati notificati avvisi di garanzia;
- d) il Contraente o l'Assicurato non abbia prodotto il certificato di chiusa istruttoria qualora richiesto dalla Società.

Art. 2.9 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata alle singole partite di polizza.

Art. 2.10 – Anticipo dell'indennizzo

Il contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo, che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00.



L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni della richiesta dell'anticipo.

Art. 2.11 – Chiusura inchiesta

A parziale deroga dell'art. 2.8 in caso di danno l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta e, l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 2.12 – Esonero dichiarazione sinistri pregressi

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito gli enti oggetto dell'assicurazione nell'ultimo triennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.



3 - Norme che regolano l'assicurazione incendio

Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione

E' l'Assicurazione contro i danni materiali e diretti dell'incendio e delle altre garanzie accessorie, in appresso specificate, dei beni mobili ed immobili ubicati nel territorio italiano sia di proprietà che di terzi condotti in locazione, comodato, uso, ecc.

Nei fabbricati utilizzati dalla Contraente si svolge l'attività istituzionale dell'Università, con annessi laboratori, officine, uffici e quant'altro inerente all'attività, tutto compreso e nulla escluso.

Art. 3.2 – Partite assicurate e somme

		Capitali	Tasso	Premio netto
1)	Fabbricati in proprietà e/o locazione €	169.299.300,00		
2)	Contenuto ovunque riposto €	40.000.000,00		
3)	Indennità aggiuntiva pari al 10% part. 1 - 2 \in	20.929.930,00		
4)	Ricorso Terzi €	3.500.000,00		
5)	Demolizione e sgombero residui dei sinistri, in aggiunta alla forma a percentuale €			
	TOTALI CAPITALI ASSICURATI E PREMIO NETTO €	213.199.300,00		

Art. 3.3 – Rischi assicurati

La Società si obbliga a risarcire il Contraente dei danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, dagli eventi sotto indicati:

- 1) incendio;
- 2) guasti da chiunque causati alle cose assicurate per impedire o arrestare l'evento dannoso, nonché le spese di salvataggio;
- 3) **azione del fulmine, implosione, esplosioni e/o scoppi** anche esterni, compresi quelli provocati da ordigni esplosivi;
- 4) **urto di veicoli,** in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato e/o al Contraente né al suo servizio:
- 5) caduta di meteoriti, veicoli spaziali e aeromobili, di loro parti o di cose da essi trasportate;
- 6) bang sonico determinato per superamento del muro del suono da parte di aeromobili.
- La Società risponde inoltre:
- 7) dei danni causati alle cose assicurate **da sviluppo di fumo, gas, vapore**, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di



- condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate, oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- 8) delle spese necessarie per **demolire**, **sgombrare**, **trasportare** alla più vicina discarica i residui del sinistro garantito dal presente settore, nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento del contenuto resosi necessario in seguito ad evento indennizzabile a termini della presente polizza; resta convenuto che l'indennizzo per ciascun sinistro non potrà superare il 10% in aggiunta al danno materiale e diretto risarcibile a termini di polizza;
- 9) dei danni materiali e diretti causati da **correnti scariche ed altri fenomeni elettrici** da qualsiasi motivo occasionati:
 - a) alle macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici;
 - b) alle macchine elettroniche.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché di quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova
- c) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Questa garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di Euro 250,00 per sinistro fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 per anno assicurativo, fermo il limite per sinistro di Euro 10.000,00 per le macchine elettroniche e senza applicazione dell'art. 2.7.

10) dei danni materiali alle cose assicurate causati da persone, compresi i dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, che anche a mezzo di ordigni esplosivi, prendono parte a **tumulti popolari**, **scioperi**, **sommosse** o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Sono compresi in garanzia anche i danni materiali cagionati dall'intervento delle forze dell'ordine in seguito al verificarsi degli eventi assicurati.

Sono esclusi i danni:

- a) da deturpamento o imbrattamento delle facciate dei fabbricati;
- b) verificatesi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di Euro 2.500,00 e in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore al 80% dei capitali assicurati alle singole partite e con massimo risarcimento di € 5.000.000,00 per sinistro.

Relativamente alla garanzia terrorismo si intendono esclusi danni indiretti di qualsiasi genere legati a fornitori e clienti e qualsiasi costo causato da guasto a linee di alimentazione gas, acqua elettricità ecc.. Si intendono altresì esclusi danni da contaminazione biologica o chimica.

11) dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da **uragani, bufere, tempeste, vento e trombe d'aria** e cose da essi trascinate, nonché **grandine**, quando siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti da tali eventi su una pluralità di beni, assicurati e non.

La Società risponde altresì dei danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al suo contenuto causati dagli eventi sopra indicati attraverso rotture, brecce, o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli agenti atmosferici di cui sopra.

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni materiali causati dalle cose crollate per effetto degli eventi assicurati.



La Società non risponde dei danni:

- a) causati da gelo e sovraccarico neve;
- b) subiti da alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- c) subiti da recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere, camini, insegne e antenne;
- d) agli enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- e) subiti da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 2.500,00 ed in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma maggiore al 70% del capitale assicurato alle singole partite con massimo risarcimento di € 5.000.000,00 per sinistro e fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per lastre di cemento - amianto e manufatti di materia plastica, danneggiate da grandine.

- 12) dei danni materiali subiti da monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante valore, archivi, documenti, registri, disegni, modelli stampi, stereotipi, lastre e cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, cliché, dischi e cassette per effetto degli eventi elencati ai punti precedenti. Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata alla partita 2 e senza applicazione dell'art. 2.7;
- 13) dei danni al contenuto anche quando si trova temporaneamente **presso terzi**.

 Relativamente alla presente garanzia l'indennizzo di ciascun sinistro non potrà superare il 10% della somma assicurata alla partita 2) dell'art. 3.2..
- 14) dei danni determinati da **colpa grave** dell'Assicurato o del Contraente, nonché da **dolo e/o colpa grave** delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

Art. 3.4 – Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- a) verificatesi in occasione di atti di guerra, guerra civile, rivoluzione, di insurrezione, occupazione militare, invasione, confisca e requisizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, sollevazione militare:
- b) verificatesi in occasione di eruzione vulcaniche, maremoto e terremoto;
- c) causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente; se l'Assicurato o il Contraente è persona giuridica, è escluso il dolo del legale rappresentante, dei Soci di Società di persone o comunque dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori unici e/o delegati;
- d) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi in genere;
- e) causati da inondazioni e frane;
- f) causati da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, nonché da contaminazioni radioattive, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.



4 – Garanzie accessorie

Art. 4.1 – Acqua condotta – Ricerca e riparazione danni

La Società risponde:

dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua, fluidi e liquidi condotti in genere - esclusa acqua piovana - a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi; compresi i danni per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessarie sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino del fabbricato; quest'ultima garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 20.000,00 per sinistro. La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 per sinistro. La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, gelo, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione.

Art. 4.2 – Acqua piovana

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato, dei danni causati alle cose assicurate da "acqua piovana".

Sono tuttavia esclusi dall'Assicurazione:

- i danni che si verificassero al fabbricato e/o contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno:
- i danni causati da fuoriuscita di acqua da canali o condutture di scarico, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana:
- i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere o specie;
- i danni a cose poste a meno di 12 cm. sul livello del pavimento del locale;
- i danni a cose poste all'aperto.

La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 per ogni sinistro.

Art. 4.3 – Benzina nei serbatoi di autoveicoli in sosta

La Società risponde dei danni cagionati dallo scoppio e/o esplosione del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli, anche di terzi, in sosta per le operazioni di carico e scarico, anche quando non vi sia sviluppo d'incendio.

Art. 4.4 – Onorari architetti, ingegneri, consulenti

La Società rimborserà, sino alla concorrenza di Euro 15.000,00 secondo la tabella dell'ordine professionale del consulente interpellato, le spese sostenute per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, causato da ogni rischio così assicurato su fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Art. 4.5 – Oneri di ricostruzione ad Enti e/o autorità politiche

Si dà atto che nella somma per la voce "fabbricati" sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Art. 4.6 – Rovina ascensori



La Società si obbliga a risarcire i costi necessari per ricostruire o riparare i fabbricati o parti di essi in conseguenza di rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

Art. 4.7 – Perdita pigioni

La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento, dovuti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua.

Art. 4.8 – Ricovero automezzi

Nei vari locali di proprietà dell'Assicurato possono essere ricoverati automezzi di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi.

Art. 4.9 – Rottura di lastre ed insegne

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati da:

- rottura accidentale, da fatto di terzi o fatto involontario del Contraente, delle lastre di cristallo, vetro, opaline e simili, installate come vetrine e porte oppure collocate all'interno dei fabbricati, nonché delle lastre, delle iscrizioni, decorazioni, vetrinette e insegne installate all'esterno dei fabbricati assicurati.

L'assicurazione vale anche per le rotture verificatesi in occasione di:

- grandine ed altri eventi atmosferici.

La presente garanzia è prestata con una franchigia di € 150,00 ed un massimo di risarcimento di Euro 15.000,00 per sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 4.10 – Colaggio da impianti automatici di estinzione

La Società risponde:

dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- a) dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prova, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b) dei danni derivanti da gelo;
- c) delle spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.

Art. 4.11 – Danni consequenziali

Qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti, fino alla concorrenza della somma assicurata alle singole partite.

Art. 4.12 – Danni da dispersione liquidi

La Società risponde:

- 1) del danno di dispersione dei liquidi contenuti in recipienti, loro parti e tubature ad essi relative;
- 2) dei danni subiti dalle altre cose assicurate in conseguenza della dispersione del predetto liquido, anche quando non ci sia sviluppo di fiamma,
- 3) avvenuti in conseguenza di:
 - a) improvviso od accidentale guasto o rottura dei predetti contenitori, loro parti o tubature ad



essi relative;

b) eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza o con la polizza base di riferimento.

La Società non risponde, se non diversamente pattuito:

- a) dei danni da stillicidio conseguenti a:
 - imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, loro parti o tubature ad essi relative;
 - corrosione ed usura;
- b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore ai 300 litri.

Art. 4.13 – Rimpiazzo combustibile

La Società risarcisce il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta - gasolio - kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

In nessun caso per questa specifica estensione di garanzia la Società risarcirà per ogni sinistro una somma superiore all'1% della somma assicurata per il fabbricato.

Art. 4.14 – Alimentazione degli impianti

La Società prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. E' pertanto tollerata l'esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.

Art. 4.15 – Assicurazione del costo di ricostruzione di documenti, registi, disegni, materiale e meccanografico

La Società risponde nei limiti del 2% della somma assicurata alla partita contenuto e senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 2.7, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.

Art. 4.16 – Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato alla relativa partita di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termine di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza della somma assicurata.

La Società, oltre a quanto previsto dall'art. 3.4 "Rischi esclussi", non risponde dei danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 2.7.

Art. 4.17 – Danni da interruzione dell'attività

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro, l'indennizzo - calcolato per ciascuna partita presa separatamente - sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per Pag. 20 a 24



interruzione o intralcio dell'attività, della percentuale prevista alla partita 3) dell'art. 3.2 a beneficio del Contraente.

Art. 4.18 – Inondazione – alluvioni – allagamenti

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera e) dell'art. 3.4, la Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni, allagamenti in genere. La Società non risponde dei danni causati da mareggiata, marea, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, dei danni ad enti mobili all'aperto, dei danni al contenuto, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 5.000,00; in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di un anno assicurativo una somma superiore al 50% della somma assicurata per la partita interessata, con un massimo risarcimento di Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, per anno e per il complesso dei beni assicurati e non per singola ubicazione

Art. 4.19 – Neve, ghiaccio, gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesione di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere;
- b) caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi, rami, causata dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni all'interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure causate da fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) gelo che provochi rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere di servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a Euro 500,00; in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di un anno assicurativo una somma superiore al 3% del capitale assicurato per ciascun fabbricato con il massimo di Euro 150.000,00.

Art. 4.20 – Differenziale storico artistico

Ad integrazione della somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia fino all'importo di Euro 50.000,00 per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro, e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico.

In deroga all'art. 1907 del Codice Civile l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovraintendenza ai Beni Storici Ambientali e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito Comune.



Art. 4.21 – Atti di terrorismo

La Società indennizza danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effetuato previa detrazione per singolo sinistro del 20% dell'ammontare dell'indennizzo, con il minimo di Euro 5.000,00;
- in nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 30% della somma assicurata per singola ubicazione, con il massimo di Euro 2.500.000,00.

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 15 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Art. 4.22 – Mancato freddo

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero. Per tale garanzia la Società non risarcirà più di € 10.000,00 (diecimila/00) per uno o più sinistri avvenuti nel corso dello stesso anno assicurativo, fermo restando che per ogni sinistro, verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di € 100,00 (cento/00).

Art. 4.23 – Limite di risarcimento

Di comune accordo tra le parti si conviene che in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, importo maggiore di Euro 18.000.000,00. Per eventuali garanzie nell'ambito delle Condizioni Particolari in cui sia previsto un limite inferiore di indennizzo, relativamente ai danni garantiti dalle stesse, sarà operante quest'ultimo.

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE



A L L E G A T O (Costituente parte integrante della presente polizza)

1) Contraente:

2) Durata:	ANNI 3 M	ANNI 3 MESI 6 GIORNI 3			
3) Decorrenza :	28 giugno 2	28 giugno 2012			
4) Scadenza:	31 dicembr	31 dicembre 2015			
5) Prima rata sino al:	31 dicembr	31 dicembre 2012			
6) Somme Assicurate:	Come ripor	Come riportate nel riquadro all'art. 3.2			
PREMIO ALLA FIRMA	<u> </u>				
Netto	Accessori	Imposta	Lordo		
€	€	€	€		
PREMIO ANNUO Netto €	Accessori €	Imposta	Lordo		
Oneri per la sicurezza pa 7) Consenso al trattamen	to dei dati personal	i: Le parti, ai sensi del	D.Lgs.196/2003. autorizzano al trattamento l Contraente e la Società.		
provved presente	limento ISVAP n° del, d e Capitolato e quant	delichiara di aver esamina	zzata all'esercizio delle assicurazioni con pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° to in ogni sua parte la lettera di invito ed il e di conseguenza di accettare, senza riserva a contenute.		
La	Società		Il Contraente		



Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Assicurazione:	
Art. 1.8 – Recesso in caso di sinistro	
Art. 1.9 – Durata del Contratto	
Art. 1.26 – Foro competente	
Art. 1.29 – Obblighi della Società relativi al risolutiva espressa)	la tracciabilità dei flussi finanziari (Clausola
Data	
La Società	Il Contraente